

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

REGIME UNICO DI PAGAMENTO
REG. 73/2009

Manuale procedurale
campagna 2013



INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 4 |
| 2 | NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2013..... | 4 |
| 3 | MODULAZIONE..... | 5 |
| 4 | DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO..... | 5 |
| 4.1 | Modalità di presentazione delle domande | 5 |
| 4.2 | Requisiti generali della domanda unica | 7 |
| 4.3 | FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2013..... | 8 |
| 4.3.1 | Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009 | 9 |
| 5 | TERMINI DI PRESENTAZIONE | 14 |
| 5.1 | Date di presentazione (quadro riassuntivo)..... | 14 |
| 5.2 | Presentazione tardiva della domanda unica iniziale 2013..... | 14 |
| 5.3 | Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09 | 15 |
| 5.4 | Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09 | 15 |
| 5.5 | Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09. | 15 |
| 6 | REGIMI DI SOSTEGNO | 16 |
| 6.1 | Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009 | 17 |
| 6.1.1 | Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009 | 17 |
| 6.1.2 | Titoli all'aiuto basati sulla superficie..... | 17 |
| 6.1.3 | Titoli speciali | 22 |
| 6.1.4 | Richiesta di accesso alla riserva nazionale | 22 |
| 6.2 | Altri regimi di aiuto..... | 23 |
| 6.2.2 | Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09 | 25 |



| | | |
|-----------|---|-----------|
| 7 | COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO) | 38 |
| 8 | COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTO | 38 |
| 9 | REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA | 40 |
| 9.1 | Superfici non agricole | 40 |
| 9.2 | Foraggere permanenti..... | 40 |
| 9.2.1 | Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento..... | 42 |
| 10 | CONDIZIONALITA' | 43 |
| 11 | EROGAZIONE DEGLI AIUTI | 44 |
| 11.1 | Importi minimi per il pagamento | 44 |
| 11.2 | Certificato antimafia..... | 44 |
| 11.3 | Modalità di pagamento..... | 44 |
| 12 | INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS.N.196 DEL 2003 45 | |
| 13 | RINVIO | 45 |
| 14 | QUADRO NORMATIVO | 45 |
| 15 | DEFINIZIONI | 51 |
| 16 | ALLEGATI | 56 |



1 PREMESSA

Per la campagna 2013 si applicano il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione n. 1120/09, 1121/09 e 1122/09, entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 2010, e il DM 9 dicembre 2009.

Nelle presenti istruzioni operative vengono anche evidenziate le possibili situazioni di incompatibilità con altri regimi di aiuto, al fine di evitare possibili errori dichiarativi ed eventuali, conseguenti, recuperi di aiuto.

2 NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2013

REGIMI DI AIUTO SOPPRESSI E CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE TITOLI

L'art. 1 del DM 1539 del 22 ottobre 2007 stabilisce che la trattenuta del 25% della componente del massimale nazionale per le prugne da trasformazione cessa a partire dal 1 gennaio 2013.

I pagamenti transitori per le prugne da trasformazione non sono più erogati. I titoli il cui valore viene incrementato a seguito dell'eliminazione della trattenuta del 25% della componente del massimale nazionale per le prugne da trasformazione a partire dal 1 gennaio 2013, per poter essere utilizzati non devono essere "fissati", in quanto la fissazione è stata effettuata al momento dell'assegnazione della prima tranche del massimale nazionale.

SOSTEGNO SPECIFICO PER SPECIFICHE ATTIVITÀ AGRICOLE CHE APPORTANO BENEFICI AMBIENTALI AGGIUNTIVI (ART. 10 DM 29 LUGLIO 2009)

L'allegato 6 del DM 29 luglio 2009, sostituito dall'art. 2, comma 1, D.M. 25 febbraio 2010 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 10 agosto 2011, stabilisce che:

"Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche."



3 MODULAZIONE

Per effetto del Reg. (CE) n. 671/2012, del 11 luglio 2012, che modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013, viene applicata una riduzione su tutti i pagamenti diretti; tale riduzione è variabile in funzione della soglia di aiuti percepiti, secondo quanto esposto nella tabella seguente (articolo 7 reg. CE 73/09).

| Soglie 2013 (in Euro) | Riduzione da applicare |
|-----------------------|------------------------|
| 1 – 5 000 | 0% |
| 5 000 – 300.000 | 10% |
| Oltre 300 000 | 14% |

È mantenuta una franchigia per i primi 5000 Euro di pagamenti diretti percepiti.

4 DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

4.1 Modalità di presentazione delle domande

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OP ARPEA presentano le domande uniche di pagamento 2013 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande uniche di pagamento 2013 devono essere presentate all'ARPEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche.

Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, in base a quanto indicato nel precedente paragrafo, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

Le domande devono essere compilate esclusivamente sulla modulistica approvata con il presente provvedimento o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizioni di ARPEA.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la domanda verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo della domanda. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP.



I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla in modo semi elettronica. I produttori interessati da tale modalità dovranno:

- Effettuare l'autoregistrazione su Sistema Piemonte con documento di riconoscimento utilizzando la procedura presente on-line all'URL <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione/index.do> ;
- La persona che si autoregistra deve essere il rappresentante legale/titolare dell'azienda;
- Al termine delle operazioni di autoregistrazione, verrà richiesto all'utente di scegliere user e password di accesso al sistema;
- Trascorsi alcuni giorni arriverà all'indirizzo di chi si autoregistra una lettera che riporta il PIN di accesso al Sistema Piemonte;
- A questo punto sarà possibile accedere all'applicativo come beneficiario in proprio e procedere alla compilazione della domanda unica.

La domanda iniziale, compilata direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata dallo stesso per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA A OPR", vale a dire deve essere informaticamente trasmessa all'OPR. La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta dal beneficiario deve essere inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del beneficiario oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le stesse modalità di compilazione e trasmissione devono essere utilizzate per la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009', e delle domande di revoca ai sensi dell' 25 del Reg. CE 1122/2009', nel rispetto dei termini indicati al capitolo 5, al quale si rimanda.

La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità. Si precisa che per il caricamento su SIAP il beneficiario non potrà usufruire della consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di ARPEA. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 5.3.

L'art. 11 del reg. CE 1122/2009 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal reg. CE 73/2009.



4.2 Requisiti generali della domanda unica

Per ogni domanda unica è verificata la presenza di un coerente fascicolo aziendale; gli stessi controlli sono svolti a livello di SIGC.

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 1122/2009 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 73/2009.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. 27/12/2006, n. 296, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: "i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali, verranno utilizzate, ai sensi dell'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

Qui di seguito si indicano, in sintesi, le informazioni da riportare nella domanda unica di pagamento completa per la campagna 2013.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Indicare tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: CUA, titolare, rappresentante legale, ubicazione

DATI DI RIEPILOGO

Indicare i dati di riepilogo necessari agli aiuti diretti richiesti: premi, superfici e capi

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Elenco delle dichiarazioni e degli impegni attestanti la conoscenza delle condizioni inerenti il regime d'aiuto considerato per il richiedente

DICHIARAZIONI E IMPEGNI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA'

Dichiarazione riguardante il rispetto dello standard 4.6 ("Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati")



ALLEGATI DA PRESENTARE

Elenco della documentazione specifica allegata in relazione ai diversi regimi d'intervento.

RISERVA NAZIONALE

Richiesta di accesso alla riserva nazionale

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E DOMANDA

Sottoscrizione delle dichiarazioni, e della domanda di pagamento unico

4.3 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2013

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di :

1. *Domanda iniziale;*
2. *'Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 14) e/o quale revoca parziale (art. 25) della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.
3. *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.
4. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009'* (Forza maggiore e circostanze eccezionali), presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del reg. CE 73/2009. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile.



5. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (Cessione di aziende)*. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione, in mancanza di tale indicazione la domanda di modifica verrà considerata irricevibile

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, "una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento [...]. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche [...] comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

A tale scopo, l'ARPEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi, direttamente o tramite CAA per i soggetti che hanno loro conferito mandato.

Conseguentemente, l'ARPEA non autorizzerà revoche successive alla predetta comunicazione.

4.3.1 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/2009

4.3.1.1 Domande di modifica ai sensi degli art. 14 e 25

Termini: è possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/09* che consente di modificare alcuni dati dichiarativi. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai sensi dell'art 68 Reg. 73/2009, come applicato dal DM 29 luglio 2009
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.



4.3.1.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25

Termini: è possibile presentare una *domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009*, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'ARPEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si evidenzia che:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 25 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

4.3.1.3 Comunicazione ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

L'art. 75 dispone che: "Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi



a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è in grado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente".

I casi previsti sono:

- a) decesso del titolare;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole ;
- c) calamità naturale;
- d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) furto di animali.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 75, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

- 1. copia del certificato di morte del richiedente;
- 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

nel caso di coeredi:

- delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- 3. dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità

oppure:

- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole:



1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale-copia della domanda di aiuto di riferimento.
2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario.

c) calamità naturale:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

o, in alternativa:

2. certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

d) Epizozia sul patrimonio zootecnico (ovino):

1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento-copia della domanda di aiuto di riferimento.

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento

f) Furto di animali (ovini):

1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti denuncia dell'evento all'autorità competente;
2. denuncia dell'evento all'autorità competente

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, unitamente alla documentazione giustificativa, nel fascicolo della domanda.



Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore Arpea ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

4.3.1.4 Comunicazione ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 1122/2009 all'art. 82, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda, unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali presenti nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale, sottoscritta dal produttore, e riferite alla domanda precedentemente presentata;
2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a documento di identità in corso di validità
3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

In caso di esenzione dalla partita IVA, occorre produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.



5 TERMINI DI PRESENTAZIONE

5.1 Date di presentazione (quadro riassuntivo)

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 73/2009, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 9 dicembre 2009, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP Arpea previste per la campagna 2013 sono:

- a) domande iniziali della DUP 2013: **15 maggio 2013**.
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09: **31 maggio 2013**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di ARPEA e comunque non oltre il 30 settembre**.
- d) comunicazioni ai sensi dell'art. 75 del Reg. CE 1122/2009 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **15 giugno 2014**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

- e) Le comunicazioni ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1122/2009 (cessione di aziende) devono essere presentate non oltre il **15 giugno 2014**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui ARPEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

5.2 Presentazione tardiva della domanda unica iniziale 2013

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **10 giugno 2013**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande uniche iniziali 2013 pervenute oltre il **10 giugno 2013 sono irricevibili**.



Ai sensi dell'art. 23, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 1122/2009) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 giugno 2013** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

5.3 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/09

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25" oltre il termine del 31 maggio 2013 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2013.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2013**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, **sono irricevibili**.

5.4 Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA sono **irricevibili**.

5.5 Revoca totale della domanda unica di pagamento ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/09

La revoca totale della domanda unica di pagamento effettuata dall'agricoltore **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di ARPEA è **irricevibile**.



6 REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2013 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009:
 - ◆ Accesso alla riserva nazionale
 - ◆ Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
- Regimi previsti dal Titolo IV Cap. 2 del Reg. CE 73/2009:
 - ◆ Aiuti nazionali per la frutta a guscio:
 - Mandorle;
 - Nocciole;
 - Noci comuni;
 - Pistacchi;
 - Carrube.
- **Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:**
 - ◆ **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa (art. 9);
 - ◆ **AGROAMBIENTE**
 - ◆ Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
 - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
 - ◆ **ASSICURAZIONI**
 - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11);



L'art. 11, par. 1, comma 3 stabilisce che "l'agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi."

Ai sensi dell'art. 70, par. 2 del reg. CE 1122/09, gli agricoltori che hanno ottenuto pagamenti per l'estirpazione dei vigneti, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti negli anni 2009, 2010, 2011 o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde nel 2011 sono tenuti alla presentazione di una domanda unica di pagamento, anche qualora non venisse richiesto alcuno tra i regimi di sostegno sopra elencati.

Nei paragrafi seguenti si evidenziano le dichiarazioni da rendere per la presentazione della domanda unica 2013.

6.1 Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009

6.1.1 Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 73/2009

Ai sensi dell'art. 8 del reg. CE 1120/09, i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

L'agricoltore dichiara gli appezzamenti corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1120/09 e n. 1122/09 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MIPAAF del 9 dicembre 2009, salvo quanto disposto all'articolo 44, comma 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

6.1.2 Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 3 D.M. 9 dicembre 2009).



6.1.2.1 Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo basato sulla superficie, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dagli artt. 34 e 38 del reg. (CE) 73/2009 e dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007, contenente Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Sono ammissibili le superfici seguenti:

1. Ai sensi dell'art. 34, lettera a) del reg. CE 73/09 qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole. Ai sensi dell'art. 2, lett. n) del reg. CE 1120/09, tali superfici sono costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti nell'elenco previsto all'allegato A del DM 9 dicembre 2009, riportante le specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e il turno massimo di taglio, previsto in 8 anni:
 - pioppi;
 - salici;
 - eucalipti;
 - robinie;
 - paulownie;
 - ontani;
 - olmi;
 - platani;
 - acacia saligna;
2. Ai sensi dell'art. 34, lettera b) del reg. CE 73/09 qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2008 e che:
 - i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche , nonché della direttiva

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ;

oppure

ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) , o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento;

oppure

iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Sono escluse le superfici destinate a:

1. colture forestali;
2. usi non agricoli.

A partire dal 2011 sono ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a frutteti. Tali superfici (con particolare riferimento al macrouso 120-frutta a guscio), sono ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 se sono coltivate e non naturali e se sono destinate alla produzione di frutti e non di legname. Tali destinazioni produttive sono ammissibili solo a condizione che siano rilevati nel GIS come segue:

- Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee) – 655;
- Coltivazioni arboree promiscue (più specie arboree) – 685;
- Coltivazioni arboree specializzate – 651.

A partire dal 2011 sono ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a vivaio. Si sottolinea che i vivai forestali (codice 555) sono ammissibili solo in quanto si tratti di un vivaio commerciale.

Sono ritenute altresì ammissibili le coltivazioni permanenti destinate alla produzione di fronde fiorite e fronde verdi se sono coltivate e non naturali e se sono destinate alla floricoltura.

Ai sensi dell'art. 34.3 del Reg. (CE) n. 1122/2009, sono ammissibili al RPU gli elementi caratteristici del paesaggio se compresi nella parcella agricola, quali siepi, alberi in filari, fasce tampone, muretti a secco, terrazzamenti, piccoli stagni, nonché alberi identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali. Non



rientrano in questa tipologia le siepi e gli alberi di parchi e giardini, di pertinenza delle ferrovie e delle strade di grande comunicazione.

Sono considerate "superfici messe a riposo" le superfici agricole non seminate.

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 10 del Reg. Ce 1120/2009 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 40 Reg. Ce 1122/2009 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" allegata;
- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del reg. CE 1122/2009, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 39 del reg. CE 73/2009 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'OP ARPEA entro il 30 giugno.

6.1.3.1.1 Applicazione dell'art. 34 del Reg. CE 73/09

6.1.3.1.1.1 Articolo 34, lettera a)

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 34, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni.

Per quanto riguarda la definizione di superficie agricola utilizzata, il Reg. (CE) n. 1200/2009, che sostituisce la decisione 2000/115/CE della Commissione, definisce come superficie agricola i seminativi, le colture permanenti ed i pascoli.

In particolare:

2.03.01 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

2.03.02 Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate o falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

I boschi sono esclusi dalla definizione comunitaria di SAU, sia ai fini dei pagamenti diretti che dello Sviluppo Rurale.

L'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/09 prevede una deroga specifica a questa regola stabilendo che "qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole" essa sia "utilizzata prevalentemente per attività agricole".

Conseguentemente, sono ritenuti ammissibili le superfici sottobosco inerbite a condizione che siano effettivamente pascolate.

6.1.3.1.1.2 Articolo 34, lettera b)

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 34, lett. b) si intende qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico 2008 e che sia oggetto di uno specifico piano di sviluppo rurale, per la durata del pertinente impegno:

- Vecchia programmazione PSR:
 - Imboschita a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- Nuova programmazione PSR:
 - Imboschita a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento;
 - ritirata dalla produzione ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Tali superfici devono essere dichiarate in una tra le seguenti misure:

2.1.3 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE

2.1.4 - Pagamenti agroambientali



2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli

2.2.4 - Indennità Natura 2000

6.1.3 Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per: - premi zootecnici - lattiero/caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici; - il titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009, in caso di trasferimento di diritti speciali, negli anni 2009, 2010 e 2011, il cessionario può beneficiare della deroga all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli solo se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012, il cessionario beneficia della deroga solo in caso di successione o successione anticipata.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica.

6.1.4 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) 73/2009, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve fare espressa richiesta nel modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'ARPEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'ARPEA stessa.



La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel decreto MiPAAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale". Ulteriori disposizioni specifiche, applicabili dal 2010, sono contenute nel DM N. 3478 del 23 marzo 2010.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale non è effettuata (Quadro D, sezione IV), il produttore interessato dovrà presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del reg. (CE) 1122/09.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2010, nei seguenti casi:

- agricoltori che iniziano l'attività agricola;
- agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
- agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;
- agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;
- agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

6.2 Altri regimi di aiuto

Gli aiuti richiedibili nella domanda unica di pagamento sono disciplinati:

- **dall'art. 120 del Reg. CE 73/2009**, applicato in Italia secondo le disposizioni stabilite dal competente Mipaaf;
- **dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009**, applicato in Italia nel modo seguente:
 - o Sostegno specifico istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:
 - **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
 - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);

Pagina 23 di 56



Allegato alla Determinazione n.36 del 27/02/2013

- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danaee racemosa* (art. 9);
- AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
 - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
- ASSICURAZIONI
 - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11);

Gli agricoltori, anche non detentori di titoli all'aiuto, possono presentare domanda per la corresponsione degli aiuti sopra riportati.

6.2.1.1 Articolo 120 del reg. (CE) 73/2009. Aiuti nazionali per la frutta a guscio

L'articolo 120 del reg. CE 73/2009 dispone che "se il pagamento per superficie per la frutta a guscio [...] è integrato nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali fino a un massimo di 120,75 EUR all'anno per ettaro agli agricoltori".

La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

È fissata una superficie massima garantita comunitaria, pari a 829.129 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto nazionale nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG per l'importo medio massimo di 120,75 EUR, così come disposto dal competente Mipaaf.



Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.

L'art. 5, par. 2 del Reg. 1121/2009 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 del reg. CE 1121/09, il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- 125 per le nocciole;
- 50 per le mandorle;
- 50 per le noci comuni;
- 50 per i pistacchi;
- 30 per le carrube.

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

L'agricoltore che richiede il premio per la frutta a guscio (codice intervento 012 - nocciola, 013 - mandorle, 014 - noci comuni, 015 - pistacchi, 016 - carrube) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare.

Il riconoscimento del diritto all'aiuto richiesto in domanda e la relativa corresponsione sono subordinati al finanziamento, da parte del Ministero dell'Economia, dei fondi necessari.

6.2.2 Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09

I regimi di sostegno adottati dall'Italia con il DM 29 luglio 2009 possono subire modifiche nella richiesta dei requisiti da parte delle Autorità Comunitarie; con conseguenti provvedimenti si darà esecuzione alle dette richieste comunitarie.

6.2.2.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

Il produttore è obbligato a comunicare gli aggiornamenti della consistenza zootecnica alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di



identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina e Ovicaprina.

6.2.2.1.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine

6.2.2.1.1.1 Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici da carne iscritte ai libri genealogici e a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici, delle razze riportate nell'allegato 1 del D.M. 29 luglio 2009, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. I) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(2) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 3 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne pluripare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 150€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne primipare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 200€/capo.
3. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 60€/capo.

Il sostegno di cui al punto 3. è concesso a un agricoltore:

a) che nell'anno della domanda non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegna latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio nel rispetto delle precedenti lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media di kg 5150 di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Pertanto, il numero di vitelli ammissibili è determinato sulla base del numero di vacche nutrici presenti in azienda che, nel caso di cui alla precedente lettera b), non concorrano alla produzione della quota.

Qualora i capi appartengano ad una razza mista compatibile sia con la produzione di latte che con quella di carne (es. modicana), il numero di vitelli ammissibili sarà determinato in modo proporzionale sulla base dei



capi desunti dalla BDN nel periodo di interesse e in funzione della quota latte posseduta e della resa media lattiera.

(Es:

Quota latte 100.000KG - Vacche da BDN presenti in stalla dal 01/01/2010 al 31/12/2010 :

27 di cui 7 frisone italiane (solo mandria lattiera) e 20 modicane (duplice attitudine)

$$100.000/5150 = 19$$

La mandria da latte è composta da 7 frisone e 12 modicane (totale 19)

$$12/20 * 100 = 60\%$$

Vitelli nati dalle 20 modicane dal 01/01/2010 al 31/12/2010 => 14

Vitelli premiabili $14 * (100-60)\% = 5,6$ => 5 capi

6.2.2.1.1.2 Sostegno per i bovini macellati

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di capi bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro C1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARPEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(3) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie alternative:

1. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 50€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro



delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 90€/capo.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

6.2.2.1.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine

L'art. 100 del reg. CE 73/09 fornisce le seguenti definizioni:

- a) "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- b) "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- c) "superficie foraggera", la superficie di cui all'art. 2, lett. k), del Reg. (CE) n. 1120/2009.

Possono accedere al pagamento del sostegno gli allevatori di ovicaprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 4 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 4 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico (art. 4, comma 1 a) DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L'allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone. Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta. Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARPEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.
2. Oggetto del sostegno (art. 4, comma 1 b) DM 29 luglio 2009) è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, di età inferiore a 5 anni, iscritto al libro genealogico o al registro



anagrafico, detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell'anno di campagna. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 70€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L'allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone. Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta. Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARPEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

3. Oggetto del sostegno è ciascun ovicaprino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009). L'allevatore al quale viene riconosciuto il diritto all'aiuto è colui che ha detenuto il capo fino alla macellazione. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15€/capo.
4. Oggetto del sostegno è ciascuna pecora e/o capra allevata nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (art. 4, comma 1, lett. c), del DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 10€/capo. Ai fini del pagamento dell'aiuto è necessario che nella domanda siano specificamente indicate le superfici foraggere aziendali. Qualora l'allevatore abbia dichiarato, nella domanda di aiuto, il pascolamento di tutte le specie zootecniche aziendali, queste ultime sono prese in considerazione ai fini del calcolo del carico UBA/ha, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta. Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARPEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

L'agricoltore che richiede il premio deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" allegata.

6.2.2.1.3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

Possono accedere al pagamento del sostegno i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e i produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato



L'agricoltore, le cui superfici olivetate sono individuate nel fascicolo aziendale, è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento e a produrre la documentazione comprovante il quantitativo di olio certificato.

A questo fine, è necessario che questi presenti una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione, anche della quantità, in capo all'azienda richiedente l'aiuto, dalla quale siano rilevabili:

- l'Ente competente alla certificazione, anche della quantità;
- il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda;
- la campagna di produzione cui il quantitativo certificato fa riferimento

Il periodo di riferimento annuale inizia il giorno 1° luglio dell'anno che precede l'anno di presentazione della domanda e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. La campagna di produzione ammissibile al sostegno è stata la campagna 2010-2011.

6.2.2.1.4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto.

Le analisi richieste dal DM 29 luglio 2009 dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. CE 853/2004 e indicate, in particolare, nell'ALLEGATO II del Reg. (CE) N. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, dispone nella SEZIONE IX: LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI TRASFORMATI/CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA/III. CRITERI PER IL LATTE CRUDO, al punto 3. a) i).

I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di tutte le analisi mensili (e, in ogni caso, almeno due) relative ad ogni parametro qualitativo previsto dal DM 29 luglio 2009, eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo.

La media deve essere espressa come media geometrica¹ delle analisi relative alla carica batterica ed alle cellule somatiche e come media aritmetica² per le proteine, nel periodo di produzione considerato.

Nell'ambito del periodo di produzione sono ammessi due mesi di produzione dichiarata al SIAN per le consegne o autocertificata per le vendite dirette con una sola analisi.

Per i produttori ubicati in montagna (art. 2 DM 31 luglio 2003) o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg, è ammessa una sola analisi al mese.



Per i mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, la determinazione dei quantitativi ammissibili è effettuata senza tenere conto, nel calcolo della media, di tali mesi.

In presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi il premio non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio.

Per i produttori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni sono contemporanee, le analisi effettuate per i quantitativi in consegne sono valide anche per i quantitativi in vendite dirette.

Per i produttori che siano titolari di più aziende detentrici di quota, la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate separatamente per ciascuna azienda.

Per i produttori che, ai sensi del regime delle quote latte, commercializzano latte vaccino attraverso consegne ai primi acquirenti riconosciuti, i dati produttivi devono essere quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti.

Per i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette, essi dovranno provvedere a trasmettere all'OP ARPEA le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda.

I risultati delle analisi qualitative ed igienico sanitarie riferiti a ciascun mese di rilevazione per ciascuna azienda detentrici di quota e, per i soli produttori in vendite dirette, le informazioni di cui al paragrafo precedente, sono immessi nel SIAP ad opera del CAA che ha trasmesso la domanda unica o, nel caso di presentazione diretta all'OP ARPEA, dall'OP stesso. I produttori dovranno provvedere a trasmettere all'OP ARPEA le informazioni relative utilizzando il modello allegato alla relativa procedura.

6.2.2.1.5 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco

Le disposizioni applicative del sostegno in questione sono riportate nella circolare ACIU.2010.160 del 3 marzo 2010.

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione:

- consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2 euro/kg.
- consegnano tabacco della varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 4 euro/Kg.
- consegnano tabacco della varietà Kentucky Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2,5 euro/kg.



Il sostegno è destinato alle consegne effettuate dal 1° settembre 2013 al 15 marzo dell'anno successivo.

L'agricoltore che ha stipulato un contratto di trasformazione è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, ad indicare gli estremi del contratto stipulato e a fornire la documentazione giustificativa dell'avvenuta consegna, con l'indicazione dei quantitativi ammissibili all'aiuto.

6.2.2.1.6 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate confettate e caratterizzate per l'areale e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate (art. 8 del DM 29 luglio 2009, come modificato dal DM 8139 del 10 agosto 2011).

Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 120.000 unità di seme confettato per ettaro.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a indicare le superfici interessate dalla coltura e ad allegare copia dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non sia integro l'agricoltore è tenuto ad allegare copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 174) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 400 euro per ettaro.

6.2.2.1.7 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danae racemosa*

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di *Danae racemosa* (Ruscus) per la produzione di fronde recise, a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione di produzione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto. Detti sistemi di qualità devono essere conformi a quanto specificato dall'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006. L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a indicare le superfici interessate dalla coltura e fornire indicazione del disciplinare di produzione adottato.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 175) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".



Ciascun appezzamento destinato alla coltivazione della *danae racemosa* al di fuori della Liguria deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005. Qualora il disciplinare di produzione cui l'agricoltore aderisce prevedesse dimensioni minime diverse (ma non inferiori ai 100 metri quadri), tale dimensione sarà ritenuta applicabile agli appezzamenti ricadenti nell'ambito territoriale del disciplinare medesimo. Ciascun appezzamento situato in Liguria deve avere la dimensione minima di 100 metri quadri, in coerenza con le disposizioni del disciplinare di produzione adottato dalla Regione Liguria.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.

6.2.2.2 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

6.2.2.2.1 Avvicendamento biennale

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I pagamenti sono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di:

- Cereali autunno-vernini: *Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.*
- Miglioratrici: *Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; Foraggiere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; Maggese vestito.*

Con riferimento all'elenco ora riportato, "Maggese vestito" è una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno.

L'allegato 6 del DM 29 luglio 2009, sostituito dall'art. 2, comma 1, D.M. 25 febbraio 2010 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 10 agosto 2011, stabilisce che: "Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche."

Nel caso in cui coltivi grano, quindi, l'agricoltore è tenuto ad indicare, per ciascun appezzamento, la varietà certificata coltivata (Quadro C, del modulo di domanda).



I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e devono essere almeno pari a 160 kg/ha, come disposto dalla circolare ACIU.2012.414 del 19 ottobre 2012.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg.) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel Quadro H del modulo di domanda.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione di seguito indicata.

a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali INRAN-ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:

o identificazione della partita "INRAN-ENSE"

o Categoria

o Specie

o Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le varietà autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2013, mentre per le varietà primaverili non potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda. Si fa presente che ai sensi dell'allegato VI del DPR 1065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge 1096/71, è pari a mesi 9 per i cereali a paglia [ed a 12 mesi per il mais, le foraggere e le oleaginose] dall'acquisto della semente stessa.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario della fattura stessa.

b) Qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto, il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini INRAN-ENSE ³. Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'INRAN-ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;
- copia fatture di acquisto.

L'agricoltore che coltiva grano duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alle produzioni biologiche, e non utilizza sementi di varietà certificate sulle superfici interessate da tali produzioni, è tenuto ad allegare una dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo riconosciuto dal



MiPaaF contenente l'indicazione puntuale delle informazioni necessarie alla individuazione delle superfici interessate da tale coltivazione, per cui è stato richiesto il sostegno specifico per l'avvicendamento biennale, e a fornire l'indicazione del codice di identificazione dell'organismo di controllo.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento e a indicare le superfici interessate dall'avvicendamento.

L'agricoltore che richiede il premio (codice intervento: 176) deve utilizzare, nella fase di compilazione del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

3 Sono da considerarsi equivalenti a quelli INRAN-ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese: "EC rules and standards").

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro.

Precisazioni e chiarimenti

1) Il sostegno specifico per le attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi previsto dall'art.10 del DM 29 Luglio 2009 è erogato per un avvicendamento tra cereale e coltura miglioratrice, ad esempio:

grano duro - favino

grano duro – favino –grano duro –favino

girasole – orzo – favino – grano duro

favino – grano tenero – soia – orzo

Il ristoppio non è consentito.

2) Dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, il terzo anno l'agricoltore può non richiedere l'aiuto e interrompere l'avvicendamento.

3) Le colture intercalari non rientrano nell'avvicendamento. Ai fini del sostegno specifico si considerano le colture principali coltivate in modo ordinario e per un ciclo colturale completo.

4) Viene premiato il comportamento dell'agricoltore che pratica specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi.

4.1) la destinazione d'uso del prodotto (e quindi la fase di raccolta) non influenzano l'esito dell'avvicendamento. Ad esempio, se un produttore utilizza il cereale autunno vernino (esempio grano tenero) per la produzione di granella secca oppure se provvede alla raccolta dopo la maturazione latte per la produzione di foraggi, ai fini dell'avvicendamento non è ravvisata alcuna essere differenza, in quanto la tecnica di coltivazione rimane la medesima.



L'agricoltore è libero di utilizzare la coltura sia per la produzione di granella che di foraggio. Ovviamente, in tal caso, la coltura rimane come sfruttante.

4.2) L'art. 10 del DM 29 luglio 2009 dispone che i pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennali delle colture siano subordinati al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, l'agricoltore che intende richiedere l'aiuto sulle medesime superfici non può interrompere l'avvicendamento.

La tabella seguente esemplifica gli adempimenti per il richiedente.

| avvicendamento primo biennio | | avvicendamento secondo biennio | | corretto |
|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| anno 1 | anno 2 | anno 3 | anno 4 | |
| cereale | leguminosa | cereale | leguminosa | SI |
| cereale | leguminosa | leguminosa | cereale | SI |
| leguminosa | cereale | leguminosa | cereale | SI |
| leguminosa | cereale | cereale | leguminosa | NO |

6.2.2.3 Sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

6.2.2.3.1 Assicurazioni

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Il contributo a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità nella misura del 75% del contributo finanziario.



Sono ammissibili al contributo i contratti che coprono, al massimo, la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, la compensazione non può essere versata due volte per lo stesso contratto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a comunicare il numero della polizza assicurativa, a fornire una copia del contratto e la prova del pagamento del premio. I dati relativi alle polizze stipulate e alle relative quietanze di pagamento dovranno essere trasmessi entro il 31 ottobre di ogni anno.

I dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi dati del fascicolo aziendale concernenti le superfici e gli animali. Pertanto, ai fini di evitare disguidi e anomalie è opportuno che prima della stipula delle polizze agevolate, i produttori agricoli verifichino che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le strutture e le colture da assicurare siano riportati nel fascicolo aziendale, e all'occorrenza dovranno provvedere alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo stesso.

6.2.2.4 Demarcazione degli aiuti

L'articolo 12, comma 5, del DM 29 luglio 2009 stabilisce dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2010 il fatto generatore che contempli l'erogazione di un aiuto in base agli articoli da 3 a 10 non può essere preso in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. La disposizione si applica anche nei casi in cui le disposizioni relative ai programmi di sviluppo rurale siano adottate successivamente all'emanazione del presente decreto."

In caso di aiuti per il I e il II pilastro per i quali il fatto generatore dell'aiuto sia il medesimo, l'aiuto stesso è ammissibile solo in relazione alle richieste presentate nella domanda unica.

Pertanto, nell'ambito dello Sviluppo Rurale si procederà al blocco del pagamento per i beneficiari che, avendo effettuato richiesta di ammissione al sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. Ce 73/09, risultassero aver presentato anche una domanda per una delle misure dello Sviluppo Rurale interessate dalla demarcazione.



7 COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare l'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 1122/09 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 3 – Tabella delle "Compatibilità tra aiuti".

8 COMPATIBILITÀ TRA REGIMI DI AIUTO

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. (CE) n. 73/2009 sono riportate nell'allegato 3 - Tabella delle "Compatibilità tra aiuti".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

I titoli basati sulla superficie (titolo III del reg. (CE) 73/2009)

Sono compatibili con:

- I premi previsti dall'art. 54 del reg. (CE) 73/2009
- Gli aiuti a superficie e le foraggere pascolate ai sensi del DM 29 luglio 2009.



- Gli aiuti nazionali per la frutta a guscio.

Gli aiuti nazionali per la frutta a guscio (art. 120 del reg. (CE) 73/2009):

Sono compatibili con:

- i titoli basati sulle superfici

FORAGGERE (UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL CARICO DI UBA)(sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- avvicendamento biennale

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CERTIFICATO (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

ZUCCHERO (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- avvicendamento biennale

DANAEE RACEMOSA (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici

AVVICENDAMENTO BIENNALE (sostegno specifico DM 29 luglio 2009)

E' compatibile con:

- i titoli basati sulle superfici
- foraggiere per le uba (sostegno specifico)
- zucchero (sostegno specifico)

9 REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 1122/2009 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 73/2009.

9.1 Superfici non agricole

L'ARPEA, a partire dal 2012, ha concluso il 2° ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale.

L'aggiornamento del GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento (2010, 2011, 2012). Tale aggiornamento deve far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

La domanda unica 2013 deve tenere conto dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

9.2 Foraggiere permanenti

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'art. 34 del reg. CE 73/09 stabilisce che per "ettari ammissibili" si intenda qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90



41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole.

L'OP ARPEA, pertanto, considera ammissibili le superfici a pascolo magro o superfici inerbite sottobosco solo nella parte in cui possono essere utilizzate per il pascolamento dell'erba o di altre piante erbacee da foraggio. Di conseguenza le superfici a pascolo magro con tara devono essere obbligatoriamente pascolate; vengono effettuati controlli al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro o superfici inerbite sottobosco, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE", e bosco il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

1. Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
2. Pascolamento da parte di terzi: indicazione CUAA con codice allevamento della BDN e b. documentazione giustificativa del pascolamento (Modello 4, certificato di monticazione e demonticazione,);
3. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
4. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizoozia con i relativi documenti giustificativi).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri con tara/superfici inerbite sottobosco pascolati non coincida con il comune di ubicazione di stalla (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici.

Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione della stalla, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo. Tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Qualora la superficie dichiarata a pascoli magri con tara/superfici inerbite sottobosco sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini, ovini o caprini pari ad almeno:

· 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;

oppure

· 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;

oppure



· 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

Si rammenta in ogni caso che, poiché i pascoli magri con tara/superfici inerbite sottobosco rientrano nella categoria più generale dei pascoli permanenti, ai fini del rispetto dei vincoli di condizionalità il carico minimo di animali pari ad almeno 0,2 UBA per ettaro di pascolo per anno, secondo quanto prescritto dal D.M. 22 dicembre 2009.

Nel caso di pascolamento in un comune diverso da quello in cui ha sede l'allevamento, è necessario dichiarare il codice pascolo che è stato indicato in BDN.

Le destinazioni d'uso ammissibili sono elencate nella matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X".

9.2.1 Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del reg. (CE) 1122/2009 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 1122/2009, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione è determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Si rammenta in ogni caso che sui pascoli permanenti, compresi i pascoli magri, ai fini del rispetto dei vincoli di condizionalità il carico minimo di animali è pari ad almeno 0,2 UBA per ettaro di pascolo per anno, ed il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA per ettaro di pascolo per anno, secondo quanto prescritto dal D.M. MIPAAF 30125 del 22 dicembre 2009.

Si rammenta, inoltre, l'applicabilità dello Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente, previsto dal DM 22 dicembre 2009.

A questo fine, è necessario che gli agricoltori che conducono pascoli permanenti per una superficie pari ad almeno 75 are forniscano indicazioni relative ai capi che pascolano.



10 CONDIZIONALITA'

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le norme relative alla "condizionalità", previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009.

Ai sensi dell'art 22 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 le Regioni e Province Autonome definiscono con propri provvedimenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dm stesso, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencati negli allegati 1 e 2 del suddetto decreto.

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (CE) 73/2009, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC.

Gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni, dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n. 73/2009, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento.

Si rammenta che, qualora si applichi all'azienda lo Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente, previsto dal DM 22 dicembre 2009, è necessario che gli agricoltori che conducono pascoli permanenti per una superficie pari ad almeno 75 are forniscano indicazioni relative ai capi che pascolano .

Si rammenta, inoltre, che l'art. 11, par. 1, comma 3 stabilisce che "l'agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi."

Ai sensi dell'art. 70, par. 2 del reg. CE 1122/09, gli agricoltori che hanno ottenuto pagamenti per l'estirpazione dei vigneti, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti negli anni 2009, 2010, 2011 o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde nel 2011 sono tenuti alla presentazione di



una domanda unica di pagamento, anche qualora non venisse richiesto alcuno tra i regimi di sostegno previsti dal reg. CE 73/09.

11 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

11.1 Importi minimi per il pagamento

In applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1122/2009, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per le domande con aiuto richiesto di importo inferiore a cento (100) euro, come disposto dal Decreto MIPAAF 9 dicembre 2009.

11.2 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159-2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore a 150.000,00 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura.

11.3 Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.



12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lgs.N.196 DEL 2003

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'ARPEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, sono rese disponibili, compatibilmente con la sentenza della Corte di Giustizia CE (Grande Sezione) del 9 novembre 2010, successivamente al pagamento sul sito internet del SIAP (www.arpea.piemonte.it). Nel modulo di domanda ciascun beneficiario è informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008, così come modificato dal reg. CE 410/2011, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi, nel caso in cui i beneficiari siano persone giuridiche.

13 RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- accesso alla Riserva Nazionale;
- criteri di controllo e partecipazione al procedimento amministrativo;
- disposizioni necessarie a seguito dell'adozione di eventuali modifiche nei Regolamenti della Commissione attuativi del reg. (CE) 73/09;

14 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2013:

Pagina 45 di 56



NORMATIVA COMUNITARIA DOPO L'HEALTH CHECK

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009,

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

e successive modifiche.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e successive modifiche.

Regolamento (CE) N. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,



relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 9 novembre 2010

«Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di aiuti agricoli – Validità delle disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono tale pubblicazione e ne fissano le modalità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Interpretazione degli artt. 18 e 20»

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998)

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005

"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito con modificazioni nella **Legge 11 novembre 2005 n. 231** recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (*GU n. 263 del 11-11-2005*)

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

DECRETO - LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5



Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Circolare AGEA ACIU.2008.332 del 3 marzo 2008

Reg. CE n. 1122/2009 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione.

D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004,

recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

e successive modifiche

CIRCOLARE ACIU.2008.751 del 30 aprile 2008

Domanda Unica 2008. Disponibilità delle parcelle ai sensi dell'art. 44(3) del Reg. (CE) n. 1782/2003, come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2008.

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO MiPAAF del 29 luglio 2009

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009

e successive modifiche e integrazioni.

D.M. 10 novembre 2009.

Disposizioni e condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.

D.M. 9 dicembre 2009.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del grano duro.



D.M. 9 dicembre 2009.

Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti

Circolare AGEA ACIU.2010.160

Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative

Circolare AGEA n. 8 del 19 marzo 2010

Settore Tabacco - Reg. (CE) n. 73/2009 del 19.1.2009, art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - Riconoscimento Associazioni di Produttori e Imprese di prima trasformazione - raccolto 2010 e successivi

Circolare AGEA ACIU.2010.202

Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni e successive modifiche.

Circolare AGEA ACIU.2010.203

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso agli aiuti di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e successive modifiche.

Circolare AGEA ACIU.2011.693 del 6 dicembre 2011

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero - art. 68 del reg. CE 73/2009 e D.M. 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni

D.M. 10 agosto 2011 n. 8137

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel regime di pagamento unico

D.M. 10 agosto 2011 n. 8138

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa nel regime di pagamento unico.

D.M. 10 agosto 2011 n. 8141

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel regime di pagamento unico

D.M. 10 agosto 2011 n. 8148

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico

D.M. 10 agosto 2011 n. 8149

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel regime di pagamento unico.

D.M. 10 agosto 2011 n. 8150

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle sementi nel regime di pagamento unico

Circolare AGEA ACIU.2011.693

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero – art. 68 del reg. (ce) n. 73/2009 e dm 29 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni



RISERVA NAZIONALE

DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO N. 3478 del 23 marzo 2010

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, a decorrere dal 2010.

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

Legge 11 novembre 2005 n. 231

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

Legge 6 aprile 2007, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"



CONDIZIONALITA'

D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125.

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

15 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 73/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

Il Regolamento (CE) N. 1120/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;



«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;

«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;

«superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:

- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
- le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

«vivai»: i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione;

«bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;

«misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.



Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;

«pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 ;

«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;

«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;

«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;

«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;

«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;

«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;

«sostegno specifico»: il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;



«bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;

«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento(CE) n. 1121/2009 :

- a) articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
- b) articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
- c) articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;
- d) articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;

«animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

«sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»):le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;

«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;

«norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;



«criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;

«organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del Reg. (CE) n. 1122/09, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

I D.M. 1229 del 31/01/2008 e 2693 del 29/02/2008 fissano, all'art. 1, le seguenti definizioni:

- **“primo trasformatore”**: ogni utilizzatore del pomodoro da industria delle pere e pesche e delle prugne d'Ente consegnate per la trasformazione di cui agli articoli 110 unvicies e 110 duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 dei suddetti decreti, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o più dei prodotti di cui all' articolo 1 , paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996.
- **“organizzazione di produttori”**: ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformità con l'articolo 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento.
- **“consegna”**: ogni operazione che comporti la fornitura di pomodori, pere, pesche e prugne d'Ente ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento.

Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 fissa la seguente definizione:

r) **“identificativo unico”**: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:

- **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento**: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece,

Pagina 55 di 56



all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.

- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- **UBA:** Unità Bovine Adulte

16 ALLEGATI

Allegato 1 – Matrice prodotti – interventi (formato digitale)

Allegato 2 – Varietà (allegato alla matrice) (formato digitale)

Allegato 3 – Compatibilità tra aiuti (formato digitale)

Allegato 4 – Modello di domanda unica completa

